

Il sottosegretario Zanetti sulla mancata proroga

La Tasi in affanno Solo un comune su 10 ha deciso

DI GABRIELE VENTURA

Caos Tasi. Solo il 10% dei comuni ha deliberato, a due settimane dalla scadenza del 31 maggio, data entro la quale le delibere dovranno essere pubblicate sul sito del Mef. A denunciarlo è il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, intervenuto ieri a una trasmissione radiofonica. «I comuni non vogliono lo slittamento», ha dichiarato, «ma non mi sembrano così celeri nel fare le delibere. Hanno tutto il diritto di non vedersi spostare date d'incasso, ma dovrebbero anche pensare che i cittadini sarebbero aiutati se fosse più veloci nel deliberare. Temo purtroppo che se avremo, come è in questo momento, solo il 10% dei comuni che ha deliberato tempestivamente, ci troveremo il 16 giugno in una situazione piuttosto caotica». Il sottosegretario ha anche confermato che non ci sarà nessuno slittamento, vista la posizione espressa dall'Anci (si veda *ItaliaOggi* di ieri). «Preso atto che i sindaci non vogliono il rinvio, il ministero si ferma», ha affermato, «l'importante è che sia chiaro che sono i comuni a non volere questo slittamento. Ho il timore che il 16 di giugno si verificherà più di qualche problema, non per i sindaci, ma per i cittadini». Temo confermato dai commer-

cialisti, che hanno diramato un comunicato unitario, a firma delle associazioni sindacali, denunciando tutte le problematiche che si verificheranno nel calcolo e liquidazione della Tasi, che i professionisti dovranno effettuare in soli dieci giorni lavorativi. È questo, infatti, il tempo che intercorre tra la pubblicazione delle delibere comunali sul sito del Mef,



Enrico Zanetti

che avverrà entro il 31 maggio, e la scadenza del 16 giugno. La nota congiunta, a firma Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec, Unico, sottolinea infatti come «considerato che le delibere pubblicate entro il 31 maggio esplicano efficacia rispetto alla liquidazione della prima rata di giugno, sia con riguardo alle abitazioni principali che rispetto a tutti gli altri

immobili, ai professionisti resterebbero solo 10 giorni lavorativi per il reperimento delle delibere (e le relative complesse interpretazioni), l'adeguamento dei software, l'acquisizione di dati mai richiesti prima a taluni contribuenti (si pensi ai detentori di immobili per i quali ora necessitano gli identificativi catastali degli immobili detenuti), l'elaborazione dei modelli di pagamento». Nel caso in cui i comuni non pubblicino le delibere entro il 31 maggio, invece, «per le sole abitazioni principali il versamento dovrà essere eseguito in un'unica rata entro il 16 dicembre, mentre, per tutti gli altri immobili, i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell'acconto al 16 giugno applicando l'aliquota dell'1 per mille, per poi conguagliare a dicembre». Quindi, oltre ai problemi già evidenziati, secondo i commercialisti «si pone l'ulteriore criticità del versamento della prima rata relativo a immobili che il comune potrebbe escludere dalla Tasi con la delibera da adottarsi entro il 31 luglio». «Come conseguenza», concludono i commercialisti, «i versamenti di giugno potrebbero risultare non dovuti, generando così il diritto al rimborso e un ulteriore disagio ai contribuenti tenuti a presentare apposita istanza al comune».

— Riproduzione riservata —

Risoluzione sulle riserve tecniche

Le gestioni polizze sono esenti da Iva

DI FRANCO RICCA

Sono esenti dall'Iva le prestazioni finanziarie di gestione degli attivi delle compagnie di assicurazione per riserve tecniche a garanzia degli impegni verso gli assicurati in relazione alle polizze unit linked e index linked e alle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario, le cui caratteristiche sono assimilabili a quelle dei fondi comuni d'investimento. L'esenzione non è invece applicabile alle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, non essendovi una sottostante forma di investimento finanziario standardizzato.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 16/5/2014, rispondendo a un quesito volto a conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni finanziarie rese alle compagnie assicuratrici, concernenti la gestione degli attivi costituiti dalle riserve tecniche. L'incertezza riguardava le disposizioni dell'art. 10, n. 1, del dpr 633/72, come modificate dalla legge n. 228/2012 in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 19/7/2012, C-44/11, che esentano dall'Iva, tra l'altro, le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, fatta

eccezione per la custodia e l'amministrazione dei titoli e per il servizio di gestione individuale di portafogli. Con la citata sentenza, la Corte ha statuito che l'esenzione prevista per la gestione di fondi comuni d'investimento non può essere estesa alla gestione di portafogli individuali. Condividendo in parte la tesi del richiedente, secondo cui le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche inerenti i contratti di assicurazione rientrano fra le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento, l'Agenzia ha ritenuto che le caratteristiche individuate dalla Corte di giustizia per ricondurre un'attività tra le operazioni di gestione di fondi comuni di investimento, esenti da Iva, ricorrono anche nell'attività di gestione degli attivi posti a copertura di alcune delle riserve tecniche delle compagnie assicuratrici, quali quelle inerenti le polizze unit linked e index linked, nelle quali il rischio dell'investimento è integralmente sopportato dagli assicurati e le prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi, nonché quelle inerenti le polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l'erogazione di un capitale a scadenza. Tali caratteristiche non ricorrono, invece, nelle polizze relative alle assicurazioni danni.

— Riproduzione riservata —

Iva, c'è la stabile organizzazione anche utilizzando risorse di terzi

Per configurare una stabile organizzazione ai fini dell'Iva non è necessario che il soggetto passivo disponga di personale dipendente e di mezzi tecnici di proprietà, potendo utilizzare anche risorse umane e materiali di terzi. Una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/Ce e dell'art. 11 del regolamento di applicazione n. 282/2011, presuppone un'organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi forniti per le esigenze proprie. A tal fine, però, non sono necessari mezzi umani e tecnici propri nella misura in cui l'organizzazione disponga di mezzi di terzi come se fossero propri. Questo il parere formulato dall'avvocato generale della Corte di giustizia Ue nelle conclusioni presentate il 15 maggio 2014 nella causa C-605/12. Il procedimento pregiudiziale è stato promosso dai giudici polacchi in relazione ad una controversia sul luogo di tassazione delle operazioni effettuate attraverso una struttura commerciale complessa, gestita congiuntamente, in Polonia, da una società polacca e da una società cipriota. Il dubbio, in particolare, riguarda la possibilità di configurare una stabile organizzazione della società cipriota, che si impegna a gestire, per conto dell'altra società, un sito internet in lingua polacca sul quale sono organizzate aste per la vendita di beni della società polacca. Per poter partecipare alle aste, tuttavia, i clienti devono preventivamente acquistare dalla società cipriota i diritti di presentazione delle offerte, sicché, in sostanza, la vendita dei beni genera un duplice fatturato: da parte della società polacca, che fattura sistematicamente un prezzo inferiore al valore di mercato, e da parte della società cipriota, che fattura la vendita dei diritti. Da qui, tra l'altro, il dubbio che entrambe le fatturazioni debbano essere imputate alla vendita dei beni. Riguardo alla possibilità di configurare una stabile organizzazione, l'avvocato, concludendo nel senso anticipato prima, ha osservato che se si ritenessero necessari la proprietà dei mezzi tecnici e la disponibilità di personale dipendente si porrebbero a risulati inaccettabili e si rischierebbero abusi.

Franco Ricca

FISCO DEGLI ALTRI

Liechtenstein e Stati Uniti hanno firmato ieri a Vaduz l'accordo Fatca (Foreign account tax compliance act) a seguito del quale il Principato sarà obbligato a trasmettere i dati degli americani che hanno evaso il fisco nel loro Paese. Entro l'anno il parlamento di Vaduz dovrà varare la legge d'applicazione. Con questo accordo, anche le banche del Liechtenstein, che si dicono soddisfatte del passo importante compiuto che rappresenta una sicurezza giuridica verso la clientela Usa, avranno assicurato l'accesso al mercato statunitense.

Via libera all'accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale fra la Repubblica di San Marino e la Svizzera. L'intesa è stata siglata ieri a Roma dall'ambasciatore del Titano in Italia, Daniela Rotonaro, e l'omologo elvetico, Bernardo Regazzoni. Redatto sulla base dei principi Ocse, l'accordo stabilisce lo scambio di informazioni trasparenti ai fini della prevenzione di illeciti e frodi fiscali tra i due Paesi. «Con la sottoscrizione di questa intesa salgono a 49 gli accordi bilaterali sottoscritti da San Marino in campo fiscale, di cui 41 già ratificati dai rispettivi Parlamenti e quindi già in vigore», hanno sottolineato dal governo della Rupe.

I tempi stringono per Credit Suisse nel contenzioso con le autorità americane: secondo fonti citate dal Wall Street Journal, la banca elvetica starebbe per patteggiare una multa di quasi 2,5 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro) per archiviare l'accusa di aver aiutato clienti americani a evadere il fisco. L'accordo extragiudiziale potrebbe essere formalizzato la settimana prossima. Circa 1,7 miliardi di dollari dovrebbero andare al Dipartimento di Giustizia, almeno 600 milioni al New York State Department of Financial Services (l'agenzia dello Stato di New York responsabile per la regolamentazione dei servizi e prodotti finanziari) e altri 100 milioni di dollari alla Federal Reserve (Fed), la banca centrale americana. La sanzione verso Credit Suisse rappresenta più del triplo rispetto a quanto dovette pagare nel febbraio 2009 Ubs (780 milioni di dollari) per risolvere una vertenza analoga con il fisco a stelle e strisce. In quel caso, la banca aveva inoltre consegnato i nominativi di oltre 250 clienti sospettati di aver frodato il fisco Usa, su richiesta della stessa Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma).

Tancredi Cerne